



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO  
UFFICIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA'  
DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DICA 0001869 P-4.8.1.8.3  
del 03/02/2014



8873935

T [REDACTED]

Decisione 16/01/2014 39

ISTITUTO COMPrensivo BRANCHI-SCIGLIANO  
PEC: csic864005@pec.istruzione.it  
Decisione 16/01/2014 39

Oggetto: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi - art. 25  
comma 4, legge 241/1990.

Con riferimento al ricorso presentato alla Commissione per l'accesso ai documenti  
amministrativi, si trasmette in allegato la decisione adottata nella seduta del 16/01/2014.

Si invita l'Amministrazione in indirizzo a notificare questo Dipartimento circa le  
conseguenti determinazioni assunte, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e dell'art.  
12, comma 9 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** sig. T [REDACTED] T [REDACTED]

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto onnicomprensivo di Bianchi-Scigliano

FATTO

L'istante, docente di sassofono, ha chiesto il 29 ottobre 2013 alla scuola in epigrafe d'accedere all'orario d'insegnamento di sassofono, che gli sarebbe utile per cercare di completare il proprio orario di cattedra. Dolendosi del mancato riscontro dell'istanza il ricorrente si è rivolto il 12 dicembre 2013 a questa Commissione. Parte resistente, con memoria, afferma di non aver ricevuto, per proprio errore, l'istanza, e si dichiara disponibile a provvedere dietro nuova richiesta. Da ultimo, con nota del 20 dicembre 2013, parte ricorrente ha comunicato alcune puntualizzazioni sulle affermazioni dell'amministrazione riguardo la mancata ricezione dell'istanza, che ritiene comunque inidonea al rigetto del gravame.

DIRITTO

Questa Commissione, preso atto che il ricorrente, nel gravame, ha provato l'avvenuto inoltro dell'originaria istanza ostensiva, non ritiene risponda allo spirito di un corretto rapporto fra amministrazione e cittadino quanto opposto dalla Scuola sulla necessità dell'invio di una nuova istanza, così facendo sopportare al richiedente nuove incombenze e ulteriori ritardi, in conseguenza di un disservizio di cui egli è completamente incolpevole, e ritiene pertanto di decidere direttamente nel merito l'odierna questione, per come segue.

Non pare dubbia l'esistenza, in capo all'esponente, di un interesse diretto, concreto e attuale, nonché corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata quale quello della difesa dei propri interessi nella sfera lavorativa, né il collegamento fra tale interesse e il documento chiesto: il gravame è pertanto da accogliere.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, e per l'effetto invita l'amministrazione a rivedere in tal senso le proprie determinazioni entro trenta giorni.

Roma, 16 gennaio 2014

Il ~~Presidente~~ PRESIDENTE